

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A07128

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2022.

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il comma 3, lettera *c*);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo ai contributi in regime «*de minimis*» concessi dallo Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e successive modifiche, in particolare l'art. 26;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'art. 259, comma 1, lettera *c*);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;


Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) n. 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;



Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49), che all'art. 1, comma 528, così come modificato dall'art. 26-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;

Preso atto dell'esistenza, nell'ambito dello stanziamento complessivo del capitolo di spesa n. 7098 pg. 01, della quota non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2022, così come previsto dall'art. 1, comma 528, della legge n. 234 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR), determinate con l'attività di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie;


Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'influenza aviaria consultabile al link <https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sorveglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf>

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022 relativo a «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021», che dispone l'impiego per il medesimo periodo di euro 30.000.000 (trentamiliardi/00) di cui all'art. 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni a sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria;

Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, le misure di contenimento e restrizione sanitaria conseguenti all'epidemia di influenza aviaria, si sono protratte oltre il periodo del 31 dicembre 2021, termine stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022, ovvero sino al 31 maggio 2022 compreso, prevedendo di conseguenza tutte le limitazioni imposte dal caso, quali l'abbattimento degli animali, il fermo di impresa, l'impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e altre tipologie di danno indiretto;

Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo è necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa per il periodo di restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022;

Preso atto altresì che le organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo hanno manifestato la necessità e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della filiera le quali, benché non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria;



Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo in quanto ricadenti nel quadro generale degli interventi di sostegno economico a favore delle aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 maggio 2022;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri con prot. USG - 0006090 P-1.1. del 21 luglio 2022, emanata a seguito delle dimissioni dell'esecutivo e dello scioglimento anticipato delle Camere, nella quale si richiama l'impegno del Governo al disbrigo degli affari correnti, ivi compresi l'adozione di atti amministrativi e regolamentari urgenti;

Considerato che il presente provvedimento è conforme a quanto dispone la sopracitata circolare del Presidente del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022;

Decreta:

Articolo unico

1. Si dispone, in continuità con quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022, il finanziamento di un ulteriore intervento di euro 10.000.000 (diecimilioni/00) per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 528 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dall'art. 26-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, destinato al sostegno delle imprese della filiera avicola, impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione, interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 maggio 2022.

2. Il finanziamento, di cui al comma 1, è erogato alle imprese della filiera avicola, impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione, così come identificate nel succitato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022 e con le risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7098 pg. 01, per l'anno 2022.

3. Si dispone altresì, in ragione di quanto rappresentato in premessa, di includere nel quadro degli interventi economici di sostegno al comparto avicolo, anche quelle aziende che, seppur non ubicate nelle aree sottoposte a restrizione sanitarie per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate invece nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, nonché gli incubatoi ubicati sia nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria sia nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si fa riferimento a quanto già determinato e regolamentato nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022, compresa la Tabella A aggiornata ai punti 2), 4), per quanto riportato al precedente comma 3, che ne costituisce parte integrante; analogamente, si fa riferimento al menzionato decreto per quanto attiene l'attività di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti e i relativi obblighi di trasparenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2022


Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1197



TABELLA "A"

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 01/01/2022- 31/05/2022 (**)				COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
		TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			
1. Distruzione uova da cova							
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione			0,072	0,0720	
	Tacchino	Incubatoio			0,263	1,0500	
	Tacchino	Allevamento da riproduzione			0,263	1,0500	
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione			0,066	0,2655	
	Riproduttori pollo	Incubatoio			0,066	0,2655	
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti							
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione/incubatoio			0,054	0,2150	
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione/incubatoio			0,054	0,2150	
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti							
	galline ovaiole NC 0105 94 00	Allevamento Bio			0,016	0,0640	
	galline ovaiole	Allevamento a terra			0,015	0,0590	
	galline ovaiole	allevamento all'aperto			0,019	0,0750	
	galline ovaiole	allevamento in gabbia			0,011	0,0440	
4. Soppressione dei pulcini							
	Tacchinotti maschi	Allevamento da ingrasso/incubatoi			0,500	2,0000	
	Tacchinotti femmina	Allevamento da ingrasso/incubatoi			0,275	1,1000	
	Pulcino da carne	incubatoio			0,114	0,4550	
	Pulcini di ovaiole	incubatoio			0,183	0,7330	
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoio			0,172	0,6880	
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO	
5. Macellazione anticipata riproduttori							
	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione	Valore uova cova prodotte a settimana	numero di settimane di allevamento perse	"=AxB"	0,3800	
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione	0,095	X	"=AxB"	2,3700	
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione	0,593	X	"=AxB"	1,2710	
	Riproduttori fagiani	Allevamento da riproduzione	0,318	X	"=AxB"	0,2280	
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione	0,228	X	"=AxB"	0,2280	



6. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento			A (*)	B		
			numero di settimane di allevamento perse			
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezzamento pollastra "a terra"	X	0,025	"=AxB"	0,1000
	Galline ovaiole consumo	Deposizione in gabbia	X	0,040	"=AxB"	0,1600
	Galline ovaiole consumo	Deposizione a terra	X	0,053	"=AxB"	0,2100
	Broiler	Ingrasso	X	0,030	"=AxB"	0,1200
	Polli Golden/Rurali	Ingrasso	X	0,090	"=AxB"	0,3600
	Faraone	Ingrasso	X	0,083	"=AxB"	0,3300
	Anatre	Ingrasso	X	0,121	"=AxB"	0,4830
	Capponi	Ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2040
	Tacchini femmina	Ingrasso	X	0,072	"=AxB"	0,2890
	Tacchini maschi	Ingrasso	X	0,118	"=AxB"	0,4700
	Tacchini misti	Ingrasso	X	0,095	"=AxB"	0,3795
	Pollo Biologico	Ingrasso	X	0,081	"=AxB"	0,3230
	Tacchini Biologici	Ingrasso	X	0,176	"=AxB"	0,7040
	Piccioni	Ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Quaglie	Ingrasso	X	0,073	"=AxB"	0,0730
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)			A (*)	B		
			numero di settimane di prolungato allevamento			
	Broilers	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli rurali	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli Golden	ingrasso	X	0,089	"=AxB"	0,3560
	faraone	ingrasso	X	0,052	"=AxB"	0,2060
	capponi	ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2030
mancata vendita x blocco trasferimento	pollastre	svezzamento	X	0,065	"=AxB"	0,2600
	Pollo Biologico	ingrasso	X	0,159	"=AxB"	0,6360
	Tacchini Biologici	ingrasso	X	0,248	"=AxB"	0,9930
	Tacchini femmina	ingrasso	X	0,166	"=AxB"	0,6620
	Tacchini maschi	ingrasso	X	0,264	"=AxB"	1,0550
	Fagiani	da ripopolamento			16,54	
	Starne	da ripopolamento			10,50	
	Quaglie	da ripopolamento			2,00	
	Piccioni	ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Pernici	da ripopolamento			2,00	



8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard	Tacchini-Polli-Polli bio-Pulcini-Capponi-Pollastre-Faraone-Polli rurali-	Tutte le imprese avicole				Secondo accertamenti AGEA
9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca.						
	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola				Secondo accertamenti AGEA
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggio uova				Secondo accertamenti AGEA
11. Soppressione pollastre	Gallus	allevamento ovaiole				Secondo accertamenti AGEA
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasformazione avicola				Secondo accertamenti AGEA
(*) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						
(**) per le aziende non ubicate nelle aree sottoposte a restrizioni sanitarie, di cui all'art. unico, comma 3, il periodo da prendere in considerazione è 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022						

22A07073

